



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Carlo Maddaloni

Presidente

Dott. Giovanna Ferrero

Consigliere rel.


Dott. Maria Elena Catalano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello,
da



RECLAMANTI

CONTRO

CURATELA EREDITÀ GIACENTE DI



RECLAMATO

OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.5.2024 così provvede:

con reclamo telematicamente depositato il 2.4.2024,



FORO DI VARESE,

hanno chiesto la revoca e/o

la modifica del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Varese, Volontaria Giurisdizione, all'interno del procedimento di curatela dell'eredità giacente (rg. 938/2023) comunicato in data 27 marzo 2024;

premettevano quanto segue:

“• in data 22 marzo 2023, le odierne reclamanti hanno presentato avanti al Tribunale di Varese istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente del signor [REDACTED] deceduto in [REDACTED] il [REDACTED] (doc. 2);

9



- il motivo che ha spinto le istanti a chiedere l'apertura della curatela era determinato dal fatto che le stesse e il signor [REDACTED] sono formalmente cointestatarie di un immobile sito nel Comune di [REDACTED]. Sul predetto immobile le istanti intendevano far accertare l'intervenuta usucapione sulla porzione di bene immobile riferita al signor [REDACTED]. La nomina della curatela, essendo incerta l'esistenza di chiamati all'eredità, avrebbe consentito di individuare il soggetto passivo da chiamare nella causa di usucapione. Diversamente, le istanti non avrebbero potuto far valere il proprio diritto;
- sulla base di tale motivazione, in data 17 aprile 2023, con decreto del Tribunale di Varese, è stata aperta la curatela dell'eredità giacente del signor [REDACTED] ed è stato nominato, quale curatore, l'Avv. [REDACTED] (doc. 3);
- al Curatore è stato assegnato un fondo spese di € 2.000 posto a carico delle odierne reclamanti (doc. 4);
- in data 24 aprile 2023 le istanti hanno versato al curatore il predetto fondo (doc. 5);
- in data 22 gennaio 2024, il Curatore [REDACTED] ha inviato al sottoscritto legale i seguenti atti:
 - a. istanza del 19 dicembre 2023 con cui lo stesso ha chiesto al Tribunale di Varese di nominare l'Avv. [REDACTED] per intraprendere azioni di sfratto e recupero crediti nei confronti degli occupanti degli immobili di proprietà del de cuius e siti in [REDACTED] nonché il contestuale decreto del Tribunale di Varese del 6 gennaio 2024 che ha autorizzato la proposizione delle azioni con il Legale indicato, invitando quest'ultimo a quantificare il fondo spese (doc. 6);
 - b. l'istanza presentata dal Curatore in data 11 gennaio 2024 di quantificazione del fondo spese per le predette azioni giudiziali a favore dell'Avv. [REDACTED] per € 5.804,44 da porre provvisoriamente a carico delle signore [REDACTED] e contestuale decreto del 20 gennaio 2024 del Tribunale di Varese che ha liquidato il fondo spese richiesto dal Legale incaricato nella misura richiesta (doc. 7);
- dal momento che le odierne reclamanti nulla hanno chiesto in merito alla promozione di azioni di sfratto e recupero crediti relativi ad immobili diversi da quello oggetto di domanda di usucapione, le stesse, in data 24 gennaio 2024, presentavano istanza al Giudice che aveva emesso il provvedimento chiedendo di "modificare/revocare il proprio decreto del 20.01.2024 con cui ha posto a carico delle odierne istanti il fondo spese per l'Avv. [REDACTED] per € 5.804,44, precisando che le stesse non sono legittimate, né interessate, né possono essere onerate delle spese della curatela" (doc. 8). Le stesse istanti, infatti, non hanno formulato domande né dedotto in merito ad azioni diverse da quella di apertura della procedura di eredità giacente prodromica all'individuazione del soggetto legittimato passivo per la sola azione di usucapione;
- il Giudice delle Successioni fissava udienza per la discussione dell'istanza al 28 febbraio 2024;



- a seguito della celebrazione dell'udienza, in data 27 marzo 2024, veniva comunicato il provvedimento in questa sede reclamato (doc. 1) con cui il Tribunale di Varese ha rigettato l'istanza delle signore [REDACTED] così motivando:

“evidenziato, in primo luogo, che il Curatore ha diritto ad ottenere un fondo spese per evitare un depauperamento della propria integrità patrimoniale a causa dell'ufficio in cui subentrato per designazione del giudice;

osservato, quanto alle spese della procedura relativa all'eredità giacente, che al principio che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. principio della domanda), è strettamente connesso il principio dell'onere delle spese ex art. 8 D.P.R. n. 115/2002;

evidenziato che, ai sensi del richiamato art. 8, comma 1, “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato” e che tra le spese che la parte istante deve anticipare rientrano, non solo quelle giudiziarie in senso stretto, ma anche le spese immanenti alla realizzazione dello scopo proprio della procedura di curatela e che tali spese, se onorate dall'istante, saranno rimborsate alla parte che le abbia corrisposte in prededuzione;

evidenziato che, ferma l'unitarietà del procedimento aperto su domanda del privato, devono essere anticipate dall'istante le spese necessarie per la conservazione dell'attivo ereditario e, più in generale, le spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni che competono ex lege al Curatore nominato su istanza del privato”.

La Curatela, benché regolarmente citata in data 9.4.2024, non si costituiva.

A sostegno del reclamo le reclamanti assumono di aver richiesto la nomina del curatore dell'eredità giacente di [REDACTED], in relazione al quale non sono né eredi né creditori, solo al fine di poter iniziare una causa per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile, ben individuato e descritto nell'istanza rivolta al tribunale con cui è stata chiesta l'apertura della curatela dell'eredità giacente. Inoltre nello stesso provvedimento di apertura dell'eredità giacente è stato riportato lo scopo dell'istanza rivolta al tribunale dalle odierne reclamanti e pertanto è documentale che nessuna domanda sia stata svolta in relazione a giudizi o procedimenti diversi, che possono avere ad oggetto ulteriori beni mobili ed immobili di [REDACTED], in relazione ai quali, pertanto, le odierne reclamanti non hanno alcun interesse o legittimazione attiva o passiva.

Assumono pertanto che, poiché che l'interesse allo svolgimento ordinato e senza dispersione di valore del compenso ereditario è pubblico, le spese relative a tutte le cause di incremento e conservazione del patrimonio dell'eredità giacente devono essere poste a carico dell'Erario, soggetto che erediterà i

J



beni in assenza di eredi di [REDACTED] e nel cui interesse, pertanto, sono svolte le attività indicate dal curatore dell'eredità giacente.

Il reclamo è fondato.

Il Testo unico in materia di spese di giustizia, ossia il D.P.R. 115/2002, prevede al titolo II "Eredità giacente attivata d'ufficio" la norma di cui all'art. 148 intitolato "Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese" che recita:

"1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione".

La Corte costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2021, 83, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3 nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapacienza del patrimonio ereditario.

Dal tenore della norma, quindi si ricava che tutte le spese di una procedura di eredità giacente sono anticipate o poste comunque a carico dell'erario, compreso l'onorario del curatore qualora la procedura si concluda senza accettazione di un chiamato all'eredità.

La ratio della norma è chiara, poiché il soggetto su cui gravano sia le anticipazioni che poi le spese definitive è quello in favore del quale si ha devoluzione dell'eredità in assenza di successibili, ossia lo Stato.

Nel caso in esame, in cui la procedura di eredità giacente è stata aperta non d'ufficio ma su istanza delle odierne reclamanti per uno specifico interesse enunciato negli atti, delimitandolo quindi alla necessità di poter promuovere una causa per accertamento di intervenuta usucapione con riferimento a uno solo dei beni immobili di titolarità di [REDACTED], correttamente il tribunale ha posto il fondo

1



spese liquidato in favore del curatore a carico della parte istante, necessario per la attività connesse alla apertura della procedura.

Ma tutte le spese successive che esulano dal dichiarato interesse delle odierne reclamanti e sono pertanto relative alla gestione e conservazione del patrimonio ereditario in vista di una successiva accettazione o devoluzione, devono essere anticipate dall' Erario

Il reclamo viene pertanto accolto, con conseguente revoca del provvedimento emesso dal tribunale di Varese in data 20 gennaio 2024, come meglio specificato in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza , sono liquidate ex DM 147/ 22 e sono poste a carico della Curatela non costituita e rimasta contumace, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte per cui *"è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e s. cod. proc. Civ"* (Cassazione, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010 ed Ordinanza n. 28331 del 28/11/2017).


P.Q.M.

La Corte d'Appello,

1. in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento pronunciato in data 22 Marzo 2024 e comunicato in data 27 marzo 2024 dal tribunale di Varese nel procedimento VG RG 938/2023, revoca il provvedimento emesso dal tribunale di Varese in data 20 gennaio 2024 nel procedimento di curatela dell'eredità giacente [REDACTED] VG RG 938/2023 con cui è stato posto a carico delle odierne parti reclamanti il fondo spese per l'avvocato [REDACTED] per euro 5.804,44;
2. condanna la Curatela dell'eredità giacente di [REDACTED] in persona del curatore, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.418,00 per onorario oltre € 98 per contributo unificato, oltre accessori di legge

Così deciso in Milano, 10.6.2024

Il consigliere relatore

Giovanna Ferrero


Il Presidente

Carlo Maddaloni

